

---

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

## INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI E FINALITÀ.....	2
ART. 2 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.....	2
ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	2
ART. 4 – UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	3
ART. 5 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI .....	3
ART. 6 – RESPONSABILITÀ' .....	4
ART. 7 – OBBLIGO DI PROMOZIONE .....	4
ART. 8 – RINVIO .....	4
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI .....	4

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione - Principi e Finalità**

1.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari (di seguito i "contributi") a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.

1.2 IFEL, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia dei principi di imparzialità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

## **Art. 2**

### **Criteri per la concessione dei contributi**

2.1 I contributi e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi per attività, iniziative e progetti entro i seguenti ambiti e limiti:

- a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali di IFEL;
- b) dovranno essere rivolte ad iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro;

2.2 Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

## **Art. 3**

### **Modalità di presentazione dell'istanza**

3.1 Le richieste di contributo devono essere presentate almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3.2 La concessione del contributo è rimessa all'approvazione del Direttore, mediante atto formale che espliciti le caratteristiche e la qualità delle proposte, tenuto presente l'interesse delle stesse fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate e la loro corrispondenza alle finalità statutarie e agli obiettivi annuali di IFEL. In particolare nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovranno essere indicati:

- a) le generalità del richiedente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'Associazione, organizzazione o ente);
- b) la descrizione e la durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, l'individuazione delle finalità della stessa, nonché l'indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
- c) l'indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati ovvero che non è stata inoltrata alcuna richiesta;
- d) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;

e) la precisazione che l'iniziativa non persegue fini di lucro;

f) dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

3.3 Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte di IFEL ed i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale, trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.

#### **Art.4**

#### **Utilizzazione dei contributi**

4.1 La concessione dei contributi prevede per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare iniziative, attività o manifestazioni programmate.

4.2 In caso di mancata, parziale o diversa attuazione IFEL dispone la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

4.3 Ad IFEL, in caso di erogazione del contributo, viene riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi concessi.

4.4 E' riservata in ogni caso ad IFEL la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria e anche in momenti successivi.

#### **Art . 5**

#### **Rendicontazione e liquidazione dei contributi**

5.1 I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto richiedente. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione, indicando l'importo del contributo concesso da IFEL.

5.2 IFEL si riserva la possibilità di poter richiedere la documentazione comprovante le suddette spese. I dettagli relativi alle spese devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.).

5.3 Le spese non considerate valide saranno escluse dal computo della somma rendicontata.

Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

Il contributo sarà altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo.

Il rendiconto dovrà essere presentato, entro il termine comunicato dall'Ufficio competente, con le modalità e ai recapiti ivi indicati. In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta; in difetto di che, previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi può essere disposta per il 50% entro la data di inizio della manifestazione o del programma di attività continuative e per il restante 50% di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del rendiconto a IFEL.

## **Art. 6 Responsabilità**

6.1. IFEL non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

## **Art. 7 Obbligo di Promozione**

7.1. La partecipazione di IFEL all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario all'uopo predisposto attraverso la dicitura "con contributo della Fondazione IFEL".

## **Art. 8 Rinvio**

8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge applicabili in materia.

## **Art. 9 Disposizioni finali**

9.1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 10 giugno 2017.